

ORIGINALE

Deliberazione N. 10  
in data 20/01/2017  
Prot.



**COMUNE DI GUALTIERI**  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

-----  
**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

Sessione Pubblica di CONSIGLIO 1°convocazione-seduta Pubblica

**Oggetto:** APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI - IUC ) ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì venti del mese di Gennaio alle ore 20:45 nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio

Eseguito l'appello, risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
BERGAMINI RENZO	Sindaco	X	
CARNEVALI FEDERICO	Consigliere	X	
GRAZZI ANNA	Consigliere		X
BIGLIARDI ANNA	Consigliere	X	
COCCONI LUANA	Consigliere	X	
MONTANARI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
ROVESTI FRANCESCO	Consigliere	X	
ROSSELLI IURI	Consigliere	X	
LASAGNA MARCO	Consigliere	X	
CALEFFI GIUSEPPE	Consigliere	X	
BERTELE' DIEGO	Consigliere	X	
SIMONAZZI MARIAROSA	Consigliere	X	
VEZZANI PATRIZIA	Consigliere	X	

**Totale Presenti:** 12

**Totale Assenti:** 1

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: MONTICELLI LUCA, VERONESI ANTONELLA, STECCO MARCELLO

Assiste alla seduta il Dott. Stefano Gandellini Il Segretario Comunale.

Il Renzo Bergamini, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI - IUC ) ANNO 2017.**

**Il Sindaco Bergamini Renzo** introduce il presente punto dell'ordine del giorno. Il dibattito svolto e verbalizzato al punto n. 2 dell'ordine del giorno della odierna seduta consiliare è da intendersi riferito anche al presente punto.

Nessuno chiede la parola

Indi

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamati:**

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il tributo sui servizi indivisibili denominato "TASI";
- la legge di Bilancio 2017, 11 dicembre 2016, n. 232 ;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ";

**Vista** la L. 11/12/2016, n. 232, la quale prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, 2017/2019, alla data del 28/02/2017;

**Visto** inoltre il successivo art.5, c.11, D.L. 30/12/2016, n. 244, "Milleproroghe" il quale rinvia al 31/03/2017 la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 degli Enti Locali;

**Considerato che** la L. 28 dicembre 2015, n. 208 introduce le seguenti modificazioni alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013, in relazione al Tributo sui servizi indivisibili:

- l'art. 1 comma 639, così come modificato dal comma 14 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che la TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- l'art. 1 comma 669, così come modificato dal comma 14 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;

- all'art. 1 comma 678 è stato aggiunto il seguente periodo: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento";
- all'art. 1, comma 681, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo".

**Visto** il comma 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , che integra l'articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011, prevedendo che l'esclusione IMU per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari si applica anche alle "unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica".

**Tenuto conto** che l'art. 1, comma 678, della L. 147/2013 dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**Preso atto** inoltre che l'art.1, comma 688 della L. 147/2013, prevede che:

"Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;

**Visto** inoltre il sopra richiamato art. 9, comma 3 del DLgs. 23/2011 che prevede che:

"3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.";

**Visto** l'art. 9-bis del D.L. 47 del 28/03/2014, come inserito dalla legge di conversione n. 80 del 23/05/2014 che così recita:

"1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. ...”;

**Considerato che** il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui ai commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tenuto conto delle modifiche apportate dal comma 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 380-ter;

**Richiamata** la deliberazione n. 25 del 26/04/2016, avente ad oggetto: “Approvazione aliquote e disciplina regolamentare del tributo sui servizi indivisibili (TASI – IUC) anno 2016”;

**Dato atto** che:

il gettito TASI presuntivo derivante dalle aliquote per l'anno 2017, relativamente agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, ammonta ad un importo complessivo stimabile in € 26.000,00;

il gettito TASI presuntivo derivante dalle aliquote per l'anno 2017 è diretto alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2017, in misura pari al 4,62 %;

Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico : € 103.423,00 ;

Polizia Municipale : € 226.981,00;

Servizi di manutenzione strade; gestione cani randagi; sgombero strade da neve; gestione verde pubblico; illuminazione pubblica; € 232.035,00;

**RITENUTO** di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione della TASI per l'anno 2017, confermando quanto previsto nel 2016:

<b>ALIQUOTA</b>	<b>FATTISPECIE</b>
<b>0,25 per cento</b>	<b><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u></b> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.

<p><b>0,1 per cento</b></p>	<p><b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b> di cui al commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013.</p>
<p><b>ESENTE</b></p>	<p><b>ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE .</b>  Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Lo stesso regime si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
<p><b>ESENTE</b></p>	<p><b>ANZIANI E DISABILI</b>  E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
<p><b>ESENTE</b></p>	<p><b>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</b>  Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</p>
<p><b>ESENTE</b></p>	<p><b>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</b>  Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>

<p><b>ESENTE</b></p>	<p><b>FORZE DI POLIZIA</b>  Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>
<p><b>ESENTE</b></p>	<p><b>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</b>  Si tratta delle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle</li> <li>- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica</li> </ul>
<p><b>ESENTE</b></p>	<p><b>ALLOGGI SOCIALI</b> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)</p>
<p><b>0 per cento</b></p>	<p><b>FABBRICATI ABITATIVI ex IACP</b>  Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p>
<p><b>0 per cento</b></p>	<p><b>ALTRI FABBRICATI ABITATIVI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alloggi a canone concertato</li> <li>• Alloggi in comodato</li> <li>• Alloggi a disposizione</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alloggi a canone libero</li> <li>• Alloggi di anziani che spostano la residenza presso un aprente per motivi di salute.</li> <li>• Alloggi “ non affittabili “</li> </ul>
<p><b>0 per cento</b></p>	<p><b>ALTRI IMMOBILI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aree fabbricabili</li> <li>• <i>A/10 Uffici e studi privati</i></li> <li>• Immobili di categoria B</li> <li>• C/1 Negozi e botteghe</li> <li>• C/2 Magazzini e locali di deposito</li> <li>• C/3 Laboratori per arti e mestieri</li> <li>• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li> <li>• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)</li> <li>• C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)</li> <li>• D/1 Opifici</li> <li>• D/2 Alberghi e pensioni</li> <li>• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili</li> <li>• D/4 Case di cura ed ospedali</li> <li>• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione</li> <li>• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li> <li>• D/7 Fabbricati costruiti o adattati perle esigenze di un’attività industriale</li> <li>• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività commerciale</li> </ul>

## DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

**Art. 1** – La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale,

come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

**Art.2** – Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

**Art. 3** – Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso dei fabbricati rurali ad uso strumentale), la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore.

**Art. 4** – Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale ( come nel caso del fabbricato rurale strumentale abitativo, dato in uso a dipendente che lo utilizza come abitazione principale ), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 90%.

**Art 5** – Il versamento della TASI si effettua in due rate, scadenti il **16 giugno** ed il **16 dicembre** per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il **16 giugno** di ogni anno;

**Art. 6** – Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;

**Art .7** – Il tributo TASI è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

**Richiamato** l'art.1 comma 169 della L.296/06 dove si prevede che gli "Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per le deliberazioni del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**ACQUISITO** il parere del Revisore Unico dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma1, lett. b), punto 7 del T.U.E.L., qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Associato Ufficio Tributi dell'Unione Bassa Reggiana in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile dell'atto, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTI** gli esiti della votazione della proposta della deliberazione in forma palese, che di seguito si riportano:

Componenti il consiglio comunale presenti n. 12; votanti n. 9; favorevoli n. 8; contrari n. 1 (cons. sig. Vezzani Patrizia); astenuti n. 3 (conss. sigg. Bertelé Diego – Simonazzi Mariarosa – Caleffi Giuseppe)

**VISTI** gli esiti della votazione della proposta della deliberazione in forma palese, **per la immediata eseguibilità dell'atto**, che di seguito si riportano:



Componenti il consiglio comunale presenti n. 12; votanti n. 9; favorevoli n. 8; contrari n. 1 (cons. sig. Vezzani Patrizia); astenuti n. 3 (conss. sigg. Bertelé Diego – Simonazzi Mariarosa – Caleffi Giuseppe)

## **D E L I B E R A**

1. **DI APPROVARE** per l'anno 2017 ai fini dell'applicazione della TASI – IUC le aliquote e le norme regolamentari come riportate nella premessa del presente atto;
2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto mediante invio telematico della medesima nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti del dell'art.1, comma 688 della L. 147/2013, così modificato dall'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;
3. **DI DICHIARARE** con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DLgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio cui è collegata la presente delibera
4. **DI INDICARE** quale Responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza Funzionario Responsabile del Servizio Unico Ufficio Tributi.

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.**

Il Sindaco  
Renzo Bergamini

Il Segretario Comunale  
Dott. Stefano Gandellini

N° ..... registro atti pubblicati

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal 15/02/2017 al 02/03/2017.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Gualtieri, li 15/02/2017

Il Segretario Comunale  
Dott. Stefano Gandellini

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione dal.15/02/2017 al 02/03/2017

Gualtieri, li

Il Segretario Comunale  
Dott. Stefano Gandellini

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Tit. VI Capo I D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

### **SI CERTIFICA**

**CHE la presente deliberazione:**

**è divenuta esecutiva il 02/03/2017 :**  
**decorsi 10 gg dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)**

**CHE la presente deliberazione è stata**

modificata con delibera di ..... N. .... del .....

revocata con delibera di ..... N. .... del .....

annullata con deliberazione di consiglio comunale N. .... del .....

li,

Il Segretario Comunale  
Dott. Stefano Gandellini